

**Comune di Gorla Maggiore
Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO di
ILLUMINAZIONE VOTIVA
DEL CIMITERO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 29/01/2001

2001

INDICE

<u>CAPO I - NORME GENERALI</u>	2
<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni</u>	2
<u>Articolo 2 - Modalità di svolgimento del servizio.</u>	2
<u>CAPO II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO</u>	2
<u>Articolo 3 – Caratteristiche tecniche dell'impianto</u>	2
<u>Articolo 4 - Interruzione o riduzione dell'erogazione del servizio</u>	2
<u>Articolo 5 – Realizzazione delle prese</u>	3
<u>Articolo 6 - Manutenzione della presa</u>	3
<u>Articolo 7 - Recupero della presa</u>	3
<u>Articolo 8 - Ispezioni</u>	3
<u>Articolo 9 – Divieti ed obblighi</u>	4
<u>Articolo 10 - Responsabilità dell'utente verso terzi</u>	4
<u>CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</u>	4
<u>Articolo 11 – Richiesta di fornitura</u>	4
<u>Articolo 12 - Durata della convenzione</u>	5
<u>Articolo 13 - Voltura di concessioni</u>	5
<u>Articolo 14 - Violazione delle norme contrattuali</u>	5
<u>Articolo 15 - Registro delle utenze</u>	6
<u>Articolo 16 - Individuazione delle unità organizzative</u>	6
<u>Articolo 17 – Termine per la conclusione dei procedimenti</u>	6
<u>CAPO III – TARIFFE</u>	7
<u>Articolo 18 – Canone di abbonamento</u>	7
<u>Articolo 19 - Modalità per il pagamento del canone</u>	7
<u>Articolo 20 - Eventuali modifiche delle presenti norme</u>	7
<u>Articolo 21 - Novazioni</u>	8
<u>Articolo 22 - Entrata in vigore del regolamento</u>	8
<u>Articolo 23 - Leggi e atti complementari</u>	8
<u>Articolo 24 - Sanzioni</u>	8

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni

Il servizio di illuminazione votiva del Cimitero comunale è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente Regolamento e da ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

Per **concessionario** si intende il titolare della concessione dell'area o del loculo cimiteriale per la tumulazione delle salme.

Per **utente** si intende la persona fisica o giuridica a cui è stato concesso l'allacciamento alla rete pubblica per l'illuminazione della lampada votiva.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento del servizio.

Il servizio viene svolto in economia così come previsto dall'art. 113, comma 1, lettera a) della legge 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano alla Unità Organizzativa competente, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, conformemente alla normativa vigente.

CAPO II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 3 – Caratteristiche tecniche dell'impianto

L'impianto elettrico di distribuzione per lampade votive è attualmente alimentato con corrente da 24 Volt. Le lampadine di illuminazione sono del tipo 24V - 3Watt.

Eventuali modifiche alle caratteristiche tecniche dell'impianto non danno diritto all'utente a riduzioni sul canone di abbonamento annuo.

All'interno del Cimitero Comunale l'allacciamento elettrico ad aree private è concesso esclusivamente per il collegamento di lampade votive, limitatamente alle zone già servite dalla rete.

Articolo 4 - Interruzione o riduzione dell'erogazione del servizio

Il servizio di distribuzione elettrica per il funzionamento di lampada votiva è continuativo.

Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori, o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti.

Sarà cura del Comune provvedere nel modo più celere al ripristino del servizio.

Articolo 5 – Realizzazione delle prese

Sugli impianti, l'allacciamento alla rete elettrica cimiteriale deve essere eseguito da tecnici abilitati e autorizzati dal Comune.

La porzione di impianto, posta all'interno dell'area cimiteriale data in concessione per le tumulazioni, dovrà essere realizzata a cura e spese dell'utente in base alle specifiche che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune ha inoltre la facoltà di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica della tubazione di presa per l'adeguamento alle norme vigenti.

Articolo 6 - Manutenzione della presa

La presa elettrica è costituita dal tratto di rete compresa tra il pozzetto di derivazione posto sul viale pubblico e lampada votiva.

E' fatto divieto a chiunque di effettuare modifiche, manutenzioni o riparazioni della presa elettrica o del monumento funebre senza preventiva autorizzazione del Comune.

Tali interventi saranno autorizzati con oneri a totale carico dell'utente.

Nel caso venga rilevato un guasto di qualsiasi genere, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune.

Articolo 7 - Recupero della presa

Alla scadenza del contratto il Comune sarà libero di rimuovere e ritirare tutto ciò che è di sua proprietà. In ogni caso le eventuali spese di scavo, reinterro e ripristino sono a carico dell'utente.

Articolo 8 - Ispezioni

Il Comune si riserva il diritto di ispezionare con suoi incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati all'illuminazione votiva nelle aree cimiteriali private.

Nel caso non fosse possibile procedere alla suddetta verifica, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio fino allo svolgimento delle stesse, senza che ciò possa dar diritto ad indennizzi o compensi di sorta da parte dell'utente.

Articolo 9 – Divieti ed obblighi

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i portalampada o le nicchie dove è collocata la lampada votiva, ed inoltre deve provvedere al riparo della stessa dall'umidità o da altre cause che potrebbero comprometterne il funzionamento, nonché da eventuali pericoli di manomissioni.

Nella sede della lampada votiva non è consentito collocare oggetti, materiali, ecc. anche se per usi limitati o provvisori.

In ogni caso l'utente sarà responsabile verso il Comune dei guasti all'impianto causati dal non corretto uso e alla carenza di manutenzione della presa elettrica.

Per quanto riguarda situazioni pregresse che non rispettino la tipologia di impianto e le condizioni di cui ai commi precedenti, verrà imposto a spese dell'utente la regolarizzazione dell'allacciamento.

Il Comune ha inoltre la facoltà di imporre il cambiamento di posto della lampada votiva a spese dell'utente qualora questo venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'impianto.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune prescriverà la necessarie opere di modifica e potrà sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

L'elettricità erogata ad una utenza deve essere consumata esclusivamente per l'uso per cui è stata fornita. È vietato ad ogni utente cedere a qualunque titolo l'energia elettrica fornita ad aree diverse da quella autorizzata all'allacciamento.

Articolo 10 - Responsabilità dell'utente verso terzi

Gli utenti sono sempre ed esclusivamente responsabili verso i terzi di ogni eventuale danno provocato dalla collocazione e l'esercizio degli impianti situati nelle aree cimiteriali private.

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 11 – Richiesta di fornitura

La domanda di concessione dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio competente.

Il Comune si riserva di approvare e concedere l'allacciamento a suo giudizio insindacabile e potrà subordinare il rilascio della concessione ad ulteriori condizioni per comprodate ragioni di pubblico interesse.

Viene concesso l'allacciamento alla rete pubblica per l'illuminazione della lampada votiva al concessionario dell'area cimiteriale.

Per aree cimiteriali date in concessione a più persone, potrà essere sottoscritta anche da un solo titolare.

In questo caso, chi inoltra domanda per il servizio di illuminazione lampada votiva nel cimitero comunale, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

E' facoltà concedere l'allacciamento a persona diversa a condizione che il concessionario, in caso di inadempienza dell'utente, si assuma tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Ai sensi della Legge n. 675/1996, i dati personali forniti o comunque già presenti negli archivi comunali saranno trattati ed utilizzati per la gestione del servizio.

Articolo 12 - Durata della convenzione.

La convenzione del servizio di fornitura di lampada votiva decorre dal giorno della sottoscrizione della richiesta e scade il 31 dicembre di ciascun anno solare. La durata minima del contratto di utenza è di un anno, decorrente dalla data di stipula della convenzione.

I contratti di utenza si intendono tacitamente rinnovati in assenza di disdetta scritta, da rendere almeno due mesi prima della naturale scadenza.

Articolo 13 - Voltura di concessioni

La voltura del contratto di somministrazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni nel caso di morte del titolare o di cessione, a qualunque titolo, dell'area.

Il nuovo titolare dell'utenza subentrerà in tutti gli obblighi assunti dal predecessore.

Ogni spesa relativa alla voltura è a carico del subentrante.

La mancata osservanza delle suddette condizioni dà la facoltà al Comune di sospendere la fornitura del servizio.

Articolo 14 - Violazione delle norme contrattuali

Gli utenti che violassero le norme contrattuali o comunque arrecassero danni agli impianti, al servizio od alle proprietà comunali, saranno perseguiti a termine di legge e fatto salvo quant'altro stabilito dal presente regolamento.

Articolo 15 - Registro delle utenze.

E' istituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale un registro su cui annotare le nuove utenze in ordine cronologico di presentazione della domanda di attivazione del servizio di lampada votiva.

Nella prima parte del medesimo registro, saranno riportate le utenze in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Sarà cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunicare al Responsabile dei Servizi Finanziari le generalità relative alle nuove utenze al fine di iscriverle nel relativo ruolo di bollettazione.

Articolo 16 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell' art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell' istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come nel prospetto che segue:

N.	Oggetto	Settori di intervento	Unità Organizzativa
1	Richieste allacciamenti	Acquisizione delle domande per il servizio illuminazione lampada votiva e relative convenzioni.	Ufficio Tecnico
2	Allacciamenti. Verifiche guasti o anomalie nel servizio. Autorizzazioni	Allacciamenti delle nuove utenze. Acquisizione delle segnalazioni di eventuali guasti, interruzioni o anomalie nell'impianto di alimentazione del servizio illuminazione lampade votive e relative verifiche. Acquisizione delle richieste di installazione di porta lampade speciale (non fornito dal Comune) e rilascio della relativa autorizzazione o diniego.	Ufficio Tecnico
3	Riscossione delle utenze	Emissione e registrazione dei pagamenti da effettuarsi all'atto della convenzione. Iscrizione a ruolo, emissione bollette per il pagamento del canone annuale e relative verifiche. Iscrizione a ruolo coattivo per il recupero delle somme dovute ma non versate.	Ufficio Tributi.

Articolo 17 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda si procederà all'allacciamento alla lampada votiva cimiteriale.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell' art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stabiliti nel *Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi* approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 27/11/1997, modificato con deliberazione consiliare n.52 del 30/11/1998.

CAPO III – TARIFFE

Articolo 18 – Canone di abbonamento.

Il servizio, a domanda individuale (D. M. 31 dicembre 1983), sarà assicurato con l'applicazione delle tariffe come deliberate dall'organo competente e potranno essere annualmente aggiornate, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

Il canone di abbonamento, per ogni punto luce, è annuale e comprendente:

- a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
- b) il ricambio delle lampade;
- c) l'erogazione dell'energia elettrica
- d) le spese di ammortamento della rete;.

Per la prima attivazione, il canone di abbonamento è dovuto per utenze collegate, nel corso dell'anno solare, per un periodo superiore a mesi 4.

Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto.

Articolo 19 - Modalità per il pagamento del canone.

Il canone, annualmente anticipato, dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Il mancato versamento entro il sessantesimo giorno dal termine stabilito, comporterà la sospensione della fornitura del servizio, previa comunicazione scritta agli utenti morosi. In tal caso, prima che sia riattivato il servizio, l'utente dovrà rimborsare le spese per la sospensione ed il ripristino dell'allacciamento, oltre alle somme dovute per arretrati, per penalità e per ogni altra spesa eventualmente sostenuta a causa dell'inadempienza.

In caso di ulteriore inadempienza si procederà con l'iscrizione a ruolo, con pagamento in una sola rata, con le procedure di cui all'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e del D.M. 28 dicembre 1989, del canone, delle eventuali spese accessorie, con l'applicazione degli interessi legali.

Articolo 20 - Eventuali modifiche delle presenti norme

Il Comune si riserva la possibilità di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che sono già titolari di servizio, salvo che questi non comunichino per iscritto entro 30 giorni di voler rescindere dal contratto.

Articolo 21 - Novazioni

L'eventuale deroga a uno o più articoli del presente regolamento non implica modifiche dei rimanenti, i quali resteranno immutati.

Articolo 22 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 23 - Leggi e atti complementari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante *"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"*;
 - la legge n. 46/90 sulla realizzazione degli impianti;
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Articolo 24 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383.